



Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 20/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALL'ASSOCIAZIONE BRUCALIFFO, CON SEDE ALL'AQUILA, IN VIA TEMPERA 7, DI UNA SALA POLIVALENTE NEL PARCO DEL SOLE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 12.10, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Sì		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Carla Mannetti	Sì
	3. Francesco Bignotti	Sì	4. Vittorio Fabrizi	Sì
	5. Fausta Bergamotto	Sì	6. Maria Luisa Ianni	Sì
			<i>Totale presenti</i>	7
			<i>Totale assenti</i>	0


Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.

Si precisa che e gli assessori Daniele, Bergamotto, Mannetti, Fabrizi e Ianni sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila




LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale, in linea con le previsioni di cui al documento programmatico del Sindaco, intende favorire la valorizzazione e la promozione della cultura e delle attività sociali ed aggregative;
- che l'Ente locale si è posto da subito quale obiettivo il contrasto al forte disagio determinatosi a seguito delle conseguenze del sisma del 2009, in una realtà in cui la disgregazione sociale, economica e urbana è, altresì, acuita dagli effetti negativi del Covid19, rendendo sempre più difficile il processo di ricostruzione del tessuto sociale;
- che con propria deliberazione n. 41 del 07/02/2018, il Comune dell'Aquila ha aderito al partenariato proposto a valere sul bando nuove generazioni, promosso dalla fondazione "Con i Bambini Impresa Sociale", con l'approvazione del progetto "Solo posti in Piedi. Educare oltre i banchi" – CODICE 2017-GER-00520;
- che in data 07/02/2018 risulta sottoscritto protocollo d'intesa tra il Comune dell'Aquila – Assessorato alle Politiche Sociali e l'Associazione Brucaliffo in cui il Comune dell'Aquila si è impegnato a prendere parte attiva al percorso di progettazione partecipata biennale prevista nel progetto in argomento con la finalità di attivare, entro il secondo anno di progetto, una ludoteca in uno spazio appositamente identificato nell'ambito di quelli disponibili, consentendo l'utilizzo di tale spazio agli enti partner per la durata del progetto stesso e predisponendo successivamente adeguate e apposite misure per garantire la prosecuzione e continuità del servizio ai cittadini;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale, tramite il Settore Opere Pubbliche Patrimonio ordinario e post-sisma – Impianti, al fine di soddisfare quanto previsto dal progetto "Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi", ha individuato nell'ambito del proprio patrimonio la sala polivalente ubicato nel Parco del Sole;
- che la sala polivalente di proprietà comunale, ricadente all'interno del Parco del Sole, risulta costruita per soddisfare l'interesse proprio dell'intera collettività e, pertanto, funzionale all'uso di attività sociali, ricreative culturali come previste nel progetto in oggetto indicato;
- che il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR della Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo per la Lombardia) postula che *" il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni"*;



Comune dell'Aquila

- che a tal proposito, appare utile richiamare le previsioni dettate dal Codice in materia di “appalti di servizi sociali” di cui al Titolo VI, sez. IV, artt. 140 e ss., circa l’affidamento e la gestione della sala polivalente al fine di individuare un percorso di partecipazione in assenza rischio operativo;
- che il percorso partecipativo di cui sopra prevede l’allestimento e il funzionamento dello spazio da destinare all’autogestione delle famiglie, in quanto la finalità del progetto è quella di mettere a disposizione della collettività una struttura che verrà appositamente organizzata, per attuare una strategia concreta di contrasto e prevenzione alla povertà educativa di tipo sociale, economica e culturale dei bambini e delle loro famiglie;

Dato atto:


- che risultano in atti d’ufficio le certificazioni: catastale, conformità degli impianti, l’agibilità dell’immobile;
- che, ad oggi, la sala non risulta attrezzata come ludoteca e, pertanto, prima dell’avvio dell’attività dovrà essere acquisita dal gestore ogni autorizzazione necessaria;

Considerato altresì:

- che l’immobile in parola, allo stato attuale, risulta libero da persone e cose;
- che la gestione diretta dell’immobile risulta gravosa per l’Amministrazione comunale sia per la carenza di adeguate risorse umane, sia per i costi derivanti dalle utenze intestate all’Ente;
- che, pertanto, stante la previsione progettuale sopra richiamata l’affidamento e la gestione, custodia e manutenzione della prefata sala risulta assolutamente vantaggiosa per il Comune in termini di risparmio di risorse economiche ed umane da dedicare alle altre attività istituzionali;

Ritenuto pertanto:

- che è nell’interesse dell’Amministrazione dar seguito all’affidamento della gestione della sala polivalente posta all’interno del Parco del Sole all’Associazione Brucaliffo per lo svolgimento del progetto: ”Solo posti in piedi. Educare oltre i Banchi”, come previsto nello schema di Convenzione allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- che non vi sarà alcuna erogazione di contributi economici da parte di questa Amministrazione comunale per la gestione della sala in parola;
- che l’affidatario dovrà farsi carico del mantenimento delle condizioni di agibilità della sala, a proprie spese, nonché di acquisire le necessarie autorizzazioni per l’avvio dell’attività;
- che l’affidatario si farà carico, ove necessario, di tutti i lavori inerenti la manutenzione ordinaria della sala;
- che qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria che l’affidatario avrà intenzione di realizzare dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Uffici Comunali del Settore Opere Pubbliche Patrimonio ordinario e post-sisma –Impianti;



Comune dell'Aquila

- che qualunque miglioria realizzata, nonché l'allestimento degli arredi, saranno a spese dell'affidatario ed entreranno automaticamente, assieme al bene destinatario, nel patrimonio indisponibile dell'Ente;
- che l'Associazione a cui si affida l'immobile si impegna ad utilizzarlo esclusivamente per le attività previste in convenzione;

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Settore Opere Pubbliche Patrimonio ordinario e post-sisma – Impianti per l'affidamento della gestione, manutenzione e custodia della sala polivalente, posta all'interno del Parco del Sole;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

per le motivazioni sopra richiamate, di affidare provvisoriamente, per il periodo previsto per il tempo necessario alla conclusione del progetto “ *Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi*” e, comunque, per un massimo di dodici mesi dalla data della consegna dell'immobile, il servizio di “Gestione, manutenzione e custodia” della sala polivalente ubicata all'interno del Parco del Sole all'Associazione Brucaliffo, con sede all'Aquila, in Via Tempera 7, secondo i criteri d'uso, le condizioni giuridiche ed economiche e tutto quanto previsto nello schema di convenzione allegato al presente atto;

Di dare atto che la durata dell'affidamento di cui sopra, ricomprende la fase di allestimento della ludoteca inaugurazione ed apertura al pubblico (quest'ultima risulta prevista nel progetto “*Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi*”, per una durata pari a 8 mesi). Detta tempistica potrà essere oggetto di proroga in virtù delle limitazioni / sospensioni imposte dalla pandemia;



Comune dell'Aquila

Di dare mandato al Settore Opere Pubbliche Patrimonio ordinario e post-sisma –Impianti di procedere all'affidamento mediante la stipula dell'allegata convenzione;

Di dare atto che il presente provvedimento non costituisce variazione di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici, ma un utilizzo comunque compatibile con il Parco Urbano;

Di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Di dare ulteriormente atto che le spese relative alle utenze, saranno a carico dell'Associazione Brucaliffo;

Di trasmettere la presente al Settore Opere Pubbliche Patrimonio ordinario e post-sisma –Impianti e al Settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità Tributaria per quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:

LUZZETTI LUCIO

Valid from: 28-08-2018 1.00.00 to: 28-08-2024 0.59.59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Time referense set by user: 19-01-2021 17.11.52

Oggetto: AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALL'ASSOCIAZIONE BRUCALIFFO, CON SEDE ALL'AQUILA, IN VIA TEMPERA 7, DI UNA SALA POLIVALENTE NEL PARCO DEL SOLE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

19/01/2021

FIRMA

Lucio Luzzetti

Oggetto: AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALL'ASSOCIAZIONE BRUCALIFFO, CON SEDE ALL'AQUILA, IN VIA TEMPERA 7, DI UNA SALA POLIVALENTE NEL PARCO DEL SOLE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
19/01/2021

FIRMA
Claudio Cerasoli

*Schema di convenzione tra il Comune
dell'Aquila e l'Associazione Brucaliffo per
l'affidamento provvisorio del servizio di
gestione, manutenzione e custodia di una sala
polivalente interna al Parco del Sole.*

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, in L'Aquila, presso la sede comunale del Settore Ambiente e Protezione Civile, alla Via XXV Aprile, sono comparsi i Signori:

- Ing. in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 08.09.2016, nonché ai sensi dell'art. 107 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000;
- La Presidente Dott.ssa per l'Associazione Brucaliffo (capofila del progetto " Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi", con sede legale in L'Aquila, Via Tempera 7, c.f. CRCCCL72H60501E e P.I.V.A. 01661470664;

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ____/____/____, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di affidare, in via provvisoria la gestione, manutenzione e custodia di una sala polivalente, ubicata all'interno del Parco del Sole, in favore della "Associazione Brucaliffo", con sede legale in L'Aquila, Via Tempera 7, c.f. CRCCCL72H60501E e P.I.V.A. 01661470664, per la conclusione del progetto "*Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi*", stante il protocollo d'intesa firmato il 07/02/2018 tra l'Assessorato alle Politiche Sociali e la citata Associazione, e confermato dalla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato, il 5 Dicembre 2018, a seguito del finanziamento concesso per la realizzazione del progetto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate, di seguito denominate per brevità anche "Amministrazione" e "Affidatario", si conviene e si stipula quanto di seguito specificato:

ART. 1 - OGGETTO

Il "Servizio di gestione, manutenzione e custodia della sala polivalente ubicata all'interno del Parco del Sole è provvisoriamente affidato alla Associazione Brucaliffo.

La sala polivalente (ex serra) viene affidata in uso nello stato di fatto di diritto in cui si trova, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione ludica attuale che l'Affidatario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza alcuna riserva.

L’Affidatario è a conoscenza del fatto che la sala in oggetto è assolutamente sprovvista delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di manifestazioni o comunque eventi di pubblico spettacolo.

ART. 2 - FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE

L’Amministrazione comunale per favorire la valorizzazione e la promozione della cultura e delle attività sociali ed aggregative con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 07/02/2018, ha aderito al partenariato proposto a valere sul bando nuove generazioni, promosso dalla fondazione “Con i Bambini Impresa Sociale”, con l’approvazione del progetto “Solo posti in Piedi. Educare oltre i banchi” – CODICE 2017-GER-00520;

In tal senso il Comune dell’Aquila si è impegnato a prendere parte attiva al percorso di progettazione partecipata biennale prevista nel progetto in argomento con la finalità di attivare, entro il secondo anno di progetto, una ludoteca in uno spazio appositamente identificato nell’ambito di quelli disponibili, consentendo l’utilizzo di tale spazio agli enti partner per la durata del progetto stesso e, nel contempo, predisponendo adeguate ed apposite programmazioni per garantire la prosecuzione e continuità del servizio ai cittadini;

ART. 3 – CARATTERISTICHE

L’Immobile, che si concede in affidamento, e’ censito in catasto al fg. 89 part. 1325, Cat. B04, Sup. Cat. 126mq., risulta costruito su un unico piano (P.T.) composto: da un ingresso, due locali (ufficio e sala polivalente), blocco servizi e locale tecnico.

Ai fini della corretta gestione e conformità degli impianti, si rimanda alla relativa documentazione di collaudo approvata con determina n. 910 del 10/03/2020;

Risulta depositata la documentazione inerente l’agibilità della struttura; invero si dà atto che, ad oggi, la sala non risulta attrezzata come ludoteca e, pertanto, prima dell’avvio dell’attività dovrà essere acquisita dal gestore ogni autorizzazione necessaria;

ART. 4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA-ONERI DELL’AFFIDATARIO E DELL’AMMINISTRAZIONE

Premesso che, ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, D.P.R. 380/2001, *per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti,*

si statuisce che gli stessi sono totalmente a carico dell’Affidatario, il quale ha l’onere di realizzarli al fine di assicurare costantemente la fruibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltreché l’idoneità all’uso della struttura e relative pertinenze oggetto dell’affidamento, anche sotto il profilo igienico-sanitario.

I suddetti interventi di ordinaria manutenzione riguardano l’intero immobile comprese l’area di pertinenza, le dotazioni e gli arredi accessori saranno realizzati dall’Affidatario previa comunicazione agli Uffici Comunali del Settore Ambiente e Protezione Civile, in cui saranno specificate le modalità di intervento di volta in volta adottate, e conseguente autorizzazione.

L’Affidatario assume pertanto a proprio carico, i seguenti oneri:

- a) assolvimento di tutte le spese riferite alle utenze;
- b) mantenimento delle condizioni di agibilità dell’immobile;
- c) servizio di pulizia degli spazi;
- d) servizio di custodia dell’intero immobile;
- e) tutti i servizi occorrenti a garantire la completa funzionalità degli impianti;

Resta inteso che le spese per tutti i materiali, per le attrezzature e per quanto altro occorrente per l’assolvimento degli obblighi sopraindicati sono interamente e senza eccezione alcuna, a carico dell’Affidatario.

Altresì, sempre a mente del citato Testo Unico, per *interventi di manutenzione straordinaria, si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportino la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.*

Gli interventi di manutenzione straordinaria, non derivanti da mancata manutenzione ordinaria, sono a carico dell’Amministrazione.

Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria che l’Affidatario avrà intenzione di realizzare dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Uffici Comunali del Settore Ambiente e Protezione Civile.

Resta inteso che qualsiasi miglioria realizzata a spese dell’Affidatario, che sarà valutata di volta in volta sotto l’aspetto tecnico e sotto l’aspetto economico, entrerà automaticamente assieme al bene destinatario, nel patrimonio indisponibile dell’Amministrazione.

ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO

L'Affidatario si impegna ad utilizzare l'immobile esclusivamente per attività ludico – ricreative ed iniziative sociali, previste nel progetto sopra richiamato essendo a conoscenza del fatto che è vietata, a pena di risoluzione della Convenzione, ogni diversa destinazione della struttura che non sia espressamente autorizzata dall'Amministrazione.

L'Affidatario è tenuto ad utilizzare l'immobile con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a tutto quanto rientra nella proprietà dell'Amministrazione, in modo da restituirlo, alla scadenza della presente convenzione, nello stato di perfetta efficienza e con ogni materiale o attrezzatura installata dall'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di utilizzare gratuitamente l'immobile, per lo svolgimento di attività istituzionali previo avviso scritto al Gestore.

ART. 6 - GARANZIE E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga ad utilizzare l'immobile con tutte le cautele necessarie ad evitare danni di qualsiasi genere, sollevando il Comune da tutte le responsabilità derivanti da danni diretti ed indiretti che possano comunque discendere ed essere connessi all'utilizzo dello stesso, mallestando l'Amministrazione da qualsiasi tipo di azione, pretesa o richiesta che possa promuoversi in relazione all'esecuzione dell'attività oggetto del servizio affidato.

Si impegna altresì a riparare i danni arrecati alla costruzione nella loro interezza, ovvero a provvedere all'immediato ripristino.

Nel caso in cui l'Affidatario non provveda ad effettuare i lavori di ripristino, il Comune interverrà direttamente, addebitando allo stesso tutti gli oneri conseguenti.

L'Affidatario si impegna, sotto la propria responsabilità, a richiedere tutte le necessarie coperture assicurative a terzi che, a vario titolo, utilizzeranno l'immobile.

Si impegna altresì a stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei rischi d'infortunio personale inerenti l'esercizio dell'attività ed a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento dell'attività sportiva praticata all'interno dell'immobile avuto in affidamento.

ART. 7 - DURATA

La durata dell'affidamento viene prevista per il tempo necessario alla conclusione del progetto e, comunque, per un massimo di dodici mesi dalla data della consegna dell'immobile. Detto periodo

ricomprende la fase di allestimento della ludoteca inaugurazione ed apertura al pubblico (quest'ultima risulta prevista nel progetto “ *Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi*”, per una durata pari a 8 mesi). Detta tempistica potrà essere oggetto di proroga in virtù delle limitazioni / sospensioni imposte dalla pandemia.

L'Amministrazione si riserva comunque di interrompere il rapporto, con preavviso di 60 giorni e senza alcun tipo di penale, per sopravvenute esigenze.

ART. 8 - SICUREZZA

L' Affidatario si impegna a rispettare e far rispettare integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza ex Dlgo 81/2008 nel testo vigente.

Si impegna inoltre a comunicare immediatamente agli uffici comunali competenti l'insorgere di condizioni e/o situazioni comportanti il venir meno dei requisiti di cui sopra.

ART. 9 - CONTROLLI

L'Affidatario riconosce all'Amministrazione la facoltà di vigilanza sullo svolgimento del servizio affidato nonché sull'osservanza di quanto stabilito nella presente convenzione.

Pertanto, l'Affidatario è tenuto a consentire il libero accesso al personale tecnico del Comune al fine di eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, le verifiche ed i controlli necessari.

A seguito di tali controlli potrà essere assunto in caso di gravi inadempienze, verificate in contraddittorio tra le parti, il provvedimento di revoca della convenzione.

ART. 10 - REVOCA O SOSPENSIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà, previa diffida da parte degli Uffici preposti, di dichiarare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione della convenzione nel caso in cui l'Affidatario si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno.

Saranno inoltre motivo di decadenza:

- il mancato rispetto di norme igienico - sanitarie;
- il verificarsi di irregolarità contabili ed amministrative attinenti il progetto finanziato;
- l'interruzione ingiustificata del servizio che costituisca nocimento all'attività del Comune;
- lo scioglimento o il fallimento della Associazione;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il rapporto in caso di calamità naturali ed utilizzare la struttura per le necessità del caso.

Si riserva inoltre il diritto di recedere dall'affidamento per motivi di pubblico interesse o per proprie esigenze tecniche e amministrative, con obbligo di preavviso di almeno 60 giorni e senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere.

ART. 11 - DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DEL SERVIZIO AFFIDATO

Nessuna nuova opera o modifica sull'immobile oggetto del servizio affidato potrà essere realizzata dall'Affidatario nel periodo di durata della presente, senza l'autorizzazione formale dell'Amministrazione.

ART. 12 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione verrà effettuata la consegna dell'immobile con redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza della presente, entro 15 giorni, ovvero nei 15 giorni successivi alla notifica della revoca o decadenza, l'Affidatario è obbligato a riconsegnare l'immobile all'Amministrazione con tutte le opere migliorative ed in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

All'atto della riconsegna verrà redatto verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'impianto con addebito alla Associazione affidataria di eventuali danni accertati, delle spese di ripristino e fatte salve le eventuali azioni di risarcimento del danno.

ART. 13 - POLIZZA FIDEIUSSORIA

A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso, nonché a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT), viene effettuato apposito deposito cauzionale di euro 100.000,00 (euro centomila/00) giusta polizza fideiussoria della

_____ n° _____ del _____

per tutto il periodo di durata dell'affidamento.

La polizza assicurativa fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza delle condizioni contemplate nella presente Convenzione, l'Amministrazione potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita.

La stessa avrà diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni danno che venisse a derivargli per colpa od inosservanza delle pattuite condizioni, senza pregiudizio dei maggiori diritti che eventualmente potessero competere all'Amministrazione stessa.

Detto deposito dovrà rimanere vincolato per tutta la durata dell'affidamento e sarà svincolato, al termine del periodo di affidamento, solamente in assenza di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario e dopo che il competente Settore comunale abbia constatato che l'immobile oggetto del servizio affidato e le strutture ivi collocate, si trovino nello stato di fatto di diritto in cui sono state consegnate e comunque in perfette condizioni di utilizzo.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Il foro competente per qualsivoglia controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello dell'Aquila.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative al contratto, alla sua registrazione ed ogni altra spesa inerente e conseguente, sono a carico della Associazione affidataria.

L'Aquila li, _____

Allegati:

- documentazione catastale;
- certificazioni di collaudo;
-

*Per l'Associazione
Il legale Rappresentante*

*Per il Comune dell'Aquila
Il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile.*



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

